



04148-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:  
MIRELLA CERVADORO  
ANNA MARIA DE SANTIS  
MARIA DANIELA BORSELLINO - Relatore -  
GIUSEPPE COSCIONI  
FABIO DI PISA

Sent. n. sez. 3109

UP - 07/11/2018

R.G.N. 53391/2017

53391/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 22 giugno 2017 della CORTE APPELLO di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI  
che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza il 21 ottobre 2013 nei confronti di (omissis) e (omissis) in relazione ai delitti di danneggiamento aggravato di un bene immobile ricompreso nel centro storico di (omissis) e di appropriazione indebita di alcuni infissi e sanitari ed elementi elettrici del medesimo appartamento.

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati con atto sottoscritto dal loro difensore di fiducia deducendo :

2.1 mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione degli imputati per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Lamenta il ricorrente che in sede di udienza la difesa aveva avanzato richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis

cod.pen. e nella motivazione della sentenza nulla è stato osservato alla riguardo.

Al riguardo nel ricorso si evidenzia che la condotta incriminata deve ritenersi del tutto occasionale e che l'imputata (omissis) è una donna ultrasettantenne totalmente incensurata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1.I ricorsi sono manifestamente infondati.

Occorre premettere che l'appello è stato proposto nel gennaio 2014 e all'epoca l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non era ancora stato previsto normativamente, sicché l'istanza formulata dal difensore nel corso della discussione imponeva al collegio di secondo grado l'onere di motivare sul punto.

Per l'applicazione dell'istituto, come è noto, si richiede al giudice di valutare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, considerati alla luce dei criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Deve tuttavia rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).



In particolare è stato affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901)

Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo. (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 - dep. 20/07/2017, Sacco, Rv. 27094801)

Ma nel caso in esame dalle sentenze di merito si desume che il danno cagionato dai due imputati all'immobile che conducevano in locazione non può certamente ritenersi di infima rilevanza, tanto che la corte ha ritenuto pienamente giustificato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale anche in ragione dell'entità dei danni cagionati attraverso la rimozione dei lavabi e della relativa rubinetteria di tre porte interne di 32 interruttori di un quadro elettrico di alcuni cavi elettrici e l'otturazione con schiuma isolante espansa dei tubi di scarico e dei tubi elettrici conseguentemente inservibili. In conclusione dalla lettura della sentenza non ricorrono i presupposti per riconoscere in relazione alla vicenda in esame la particolare tenuità del fatto.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

### **P.Q.M.**


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7/11/2018

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 28 GEN. 2019



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Piazzoli

